



Investiamo nel futuro dal 1837

Standard di Compliance

Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing

Codifica documento: ITH-STC-076-R02

Data emissione: 16/12/2024

Macro-Processo: Compliance

Processo: Compliance Market Abuse

Sottoprocesso: Gestione obblighi in materia di Internal Dealing

Redatto	CORAFF			
Verificato	ORG&HROP	IGLEGAL	QUAL	COMPLA
Approvato	AD			
Elementi di Compliance	231	COMPL		

Storico delle revisioni

- Rev. 00 (13/12/2018)
Documenti abrogati:
 - ITH-STC-070-R00 “Market Abuse”, emessa da AFFSOC con decorrenza 12/01/2018, per la parte di competenza
- Rev. 01 (18/12/2020)
 - Aggiornamento al Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019
- Rev. 02
 - Aggiornamento alla L. 5 marzo 2024, n. 21 che ha abrogato l’art. 114, comma 7 del D.Lgs. 58/1998

La intranet aziendale costituisce la fonte ufficiale dei documenti in vigore. In caso di utilizzo di documenti stampati, è sempre necessario verificarne l'aggiornamento con l'originale in vigore sulla intranet aziendale.

La Società, laddove ne ricorrano i presupposti, è tenuta al rispetto della normativa unbundling in tutte le sue declinazioni. In particolare, è soggetta agli obblighi di separazione contabile e la gestione delle Informazioni Commercialmente Sensibili deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nelle specifiche normative.

INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	4
2.	SOGGETTI RILEVANTI.....	5
3.	PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI.....	5
4.	SOGGETTO PREPOSTO.....	6
5.	OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO.....	6
6.	MODALITA' E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO.....	7
7.	OPERAZIONI RILEVANTI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB.....	7
8.	MODALITA' E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB DELLE OPERAZIONI RILEVANTI.....	8
9.	BLOCKING PERIOD.....	8
10.	COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA AI SOGGETTI RILEVANTI.....	10
11.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
12.	MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.....	11
13.	ELENCO ALLEGATI.....	11

PREMESSA

La presente Procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, come di seguito individuate dalla Procedura medesima, al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l'abuso di informazioni privilegiate.

La Procedura è adottata da Italgas S.p.A. in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016.

Inoltre, la Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA (ivi incluse le Q&A ESMA, come infra definite) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

La presente Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 dicembre 2018, è stata modificata da ultimo in data 16 dicembre 2024 in ottemperanza al Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 ("Regolamento 2019/2115") al fine di recepire le modifiche apportate dalla L. 5 marzo 2024, n. 21¹; detti aggiornamenti entrano in vigore a partire dalla medesima data.

Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di urgenza, dall'Amministratore Delegato, ovvero, se del caso, dell'eventuale pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società.

¹ In particolare, la L. 5 marzo 2024, n. 21 ha abrogato l'art. 114, comma 7, del D.Lgs. 58/1998 e dunque gli obblighi in materia di *internal dealing* degli azionisti rilevanti.

I. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo I ovvero nel testo della presente Procedura. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.

Giorno Lavorativo	tutti i giorni che non siano il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi secondo il calendario nazionale.
Lettera di Accettazione	la lettera di presa visione e accettazione della Procedura redatta, secondo il modello accluso alla Lettera di Informativa di cui all'Allegato 02 "Modello Lettera di Informativa".
Lettera di Informativa	la lettera di informativa della Procedura ai Soggetti Rilevanti redatta secondo il modello di cui all'Allegato 02 della Procedura.
Lista dei Soggetti Rilevanti	la lista dei Soggetti Rilevanti.
Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	la lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.
MAR	il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (<i>Market Abuse Regulation</i>).
Modello di Notifica	il modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, <i>sub</i> Allegato 04 "Modello di Notifica per i Soggetti Rilevanti" alla presente Procedura.
Operazioni	le operazioni oggetto di comunicazione ai sensi della presente Procedura.
Operazioni Rilevanti	le operazioni di cui all'articolo 7 della Procedura.
Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	i soggetti come definiti all'articolo 3.1.
Procedura	la presente procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di <i>internal dealing</i> , comprensiva dei relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante.
Q&A ESMA	le <i>Questions and Answers on the Market Abuse Regulation</i> , predisposte e aggiornate dall'ESMA (<i>European Securities and Markets Authority</i>), nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale.
Sede di Negoziazione	una sede di negoziazione quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, ossia un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
Società o l'Emittente	Italgas S.p.A., con sede legale in Milano, via Carlo Bo, n. 11.
Soggetto Interessato	il soggetto come definito all'articolo 9.2.

Soggetto Preposto	Il/la Responsabile Corporate Affairs dell'Emittente che, agli effetti della presente Procedura, ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità ivi indicati.
Soggetti Rilevanti	i soggetti come definiti all'articolo 2.1.
Strumenti Finanziari	gli strumenti finanziari indicati all'articolo 5.
TUF	il D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato.

2. SOGGETTI RILEVANTI

- 2.1** Agli effetti della presente Procedura, si considerano Soggetti Rilevanti i soggetti rilevanti ai fini MAR e quindi si intendono:
- (i) i componenti dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;
 - (ii) gli alti dirigenti, individuati a cura del Consiglio di Amministrazione, che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (i), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate² concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive dell'Emittente.

3. PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

- 3.1** Agli effetti della presente Procedura si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- (a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
 - (b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
 - (c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione;
 - (d) le persone giuridiche, i trust o le *partnership*, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.
- 3.2** I Soggetti Rilevanti sono tenuti a informare per iscritto (mediante comunicazione predisposta secondo il modello di cui all'Allegato 03 "Modello di comunicazione alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti" alla presente Procedura) le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società la Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante medesimo e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista; il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante.

² Ai sensi dell'articolo 7 MAR, per "informazione privilegiata" si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli strumenti finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

- 3.3** Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

4. SOGGETTO PREPOSTO

- 4.1** Il/La Responsabile Corporate Affairs della Società svolge le funzioni di Soggetto Preposto indicate al successivo punto 4.2.

- 4.2** Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- (a) ricezione, gestione e conservazione³ delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
- (b) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob, e messa a disposizione delle stesse sul sito internet della Società, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 8;
- (c) informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 12;
- (d) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura;
- (e) informativa al Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza, all'Amministratore Delegato, relativamente a questioni attinenti all'attuazione della Procedura, ove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi dell'articolo 12.

- 4.3** Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta, e, nei casi di urgenza segnalati dal Soggetto Preposto, entro 1 Giorno Lavorativo. Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.

- 4.4** Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura sono dirette all'attenzione del/la Responsabile Corporate Affairs come segue:

- via posta elettronica all'indirizzo: segreteria@societaria@italgas.it;
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: italgas@pec.italgas.it.

5. OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO

- 5.1** Il Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare al Soggetto Preposto, con le modalità e nei termini indicati all'articolo 6, tutte le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Società (gli "**Strumenti Finanziari**") qualunque ne sia l'ammontare (le "**Operazioni**") come di seguito precisato.

- 5.2** Agli effetti della presente Procedura per Strumenti Finanziari si intendono:

- (a) le azioni;
- (b) gli strumenti di debito;

³ Tale gestione comprende mantenere e curare l'aggiornamento della Lista dei Soggetti rilevanti e la Lista delle Persone strettamente Legate. Tale lista sarà aggiornata periodicamente in base alle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e sarà conservata all'interno di un archivio digitale a cura della funzione Corporate Affairs. Ogni aggiornamento sarà effettuato con la massima tempestività e nel rispetto delle normative vigenti, in modo da garantire l'adeguata tracciabilità delle informazioni.

- (c) gli strumenti derivati;
- (d) gli strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti (a) e (b).

- 5.3** Si precisa che si considerano in ogni caso Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti ai sensi e per gli effetti della presente Procedura le operazioni elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato 01 "Elenco, esemplificativo e non esaustivo, della tipologia di Operazioni oggetto di comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti" alla Procedura.
- 5.4** Le Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari compiute da Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sono oggetto di comunicazione al Soggetto Preposto a cura del Soggetto Rilevante, a norma degli articoli 5 e 6.

6. MODALITA' E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO

- 6.1** La comunicazione di cui all'articolo 5 da parte del Soggetto Rilevante al Soggetto Preposto deve avvenire tempestivamente, e, in ogni caso, entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di effettuazione dell'Operazione (la "**Data dell'Operazione**"), con le modalità indicate al successivo articolo 6.3.
- 6.2** Per Data dell'Operazione si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni effettuate in una Sede di Negoziazione, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di Operazioni sottoposte a condizione, l'obbligo di notifica in capo ai Soggetti Rilevanti e alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.
- 6.3** La comunicazione di cui all'articolo 5.1 è effettuata attraverso l'invio al Soggetto Preposto del Modello di Notifica, debitamente compilato dal Soggetto Rilevante secondo le istruzioni ivi contenute, con le seguenti modalità:
- via posta elettronica all'indirizzo: segreteria@societaria@italgas.it;
 - via posta elettronica certificata all'indirizzo: italgas@pec.italgas.it.
- 6.4** Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni riferibili allo stesso Soggetto Rilevante, questo dovrà effettuare un'unica comunicazione mediante invio del Modello di Notifica di cui all'articolo 6.3 contenente il riepilogo di tutte le Operazioni. Nel caso di più Operazioni della stessa natura, relative allo stesso Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, dovrà essere indicato nella comunicazione il volume di tutte le predette Operazioni come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle predette Operazioni. Nel compilare il Modello di Notifica, le Operazioni di diversa natura, quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.
- 6.5** L'Operazione si intende notificata nella data in cui il Soggetto Preposto riceve il Modello di Notifica secondo le modalità indicate nel precedente art. 6.3 (la "**Data di Notifica dell'Operazione**").

7. OPERAZIONI RILEVANTI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB

- 7.1** Il Soggetto Preposto comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 8, le Operazioni comunicate alla Società da parte di ciascun Soggetto Rilevante, il cui importo complessivo raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell'arco di un anno solare (le "**Operazioni Rilevanti**"); successivamente al raggiungimento di tale importo tutte le operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai

Soggetti Rilevanti sono considerate Operazioni Rilevanti. Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per conto e sotto la esclusiva responsabilità del Soggetto Rilevante interessato, in forza della Lettera di Accettazione debitamente compilata e sottoscritta a norma dell'articolo 10.2.

- 7.2** Ai fini del calcolo del controvalore di cui al precedente articolo 7.1 il controvalore delle Operazioni:
- (a) è calcolato sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni medesime al netto di commissioni e/o imposte;
 - (b) il controvalore delle Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante non deve essere sommato al controvalore delle Operazioni effettuate per conto delle Persone strettamente legate a ciascun Soggetto Rilevante.

8. MODALITA' E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

- 8.1** La comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti di cui al precedente articolo 7 sono effettuate dal Soggetto Preposto mediante invio del Modello di Notifica (predisposto in conformità al modello riprodotto sub Allegato 04), compilato in conformità alla comunicazione trasmessa dal Soggetto Rilevante a norma dell'articolo 6.3.
- 8.2** La comunicazione di cui al precedente articolo 8.1 deve avvenire:
- quanto alla comunicazione alla Consob, tempestivamente e comunque entro il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data dell'Operazione⁴;
 - quanto alla comunicazione al pubblico, entro due Giorni Lavorativi decorrenti dalla Data di Notifica dell'Operazione⁵.
- 8.3** Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo 8 sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.italgas.it in una apposita sezione denominata "internal dealing" accessibile nella sezione "Governance".

9. BLOCKING PERIOD

- 9.1** I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui all'articolo 154-ter del TUF (c.d. blocking period). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata. Si precisa che in ogni caso il blocking period termina alla fine della giornata di diffusione del comunicato stampa relativo all'approvazione dei dati contabili.

Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il blocking period si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.

- 9.2** In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, la Società può consentire ai Soggetti Rilevanti o alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, a seconda del caso, (il "**Soggetto Interessato**") il compimento di Operazioni (come di seguito indicato) aventi ad

⁴ Il Modello di Notifica è inviato alla Consob via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è tenuto ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

⁵ Il Modello di Notifica è diffuso mediante il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate.

oggetto gli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del blocking period nei seguenti casi:

- (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni;
- (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell'Allegato 05 "Operazioni che giustificano l'autorizzazione a negoziare (trade) nei blocking period" alla presente Procedura.

Nei precedenti casi (a) e (b) il Soggetto Interessato è, in ogni caso, tenuto a dimostrare che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il blocking period come di seguito precisato.

9.3 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2 (a), prima di effettuare l'Operazione durante il blocking period, il Soggetto Interessato richiede all'Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all'attenzione dell'Amministratore Delegato, con copia al Chief Financial Officer – l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta del Soggetto Interessato contiene almeno: **(I)** la descrizione dell'Operazione considerata; **(II)** la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e **(III)** oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti **(I)** e **(II)**.

Ricevuta la comunicazione di cui al presente articolo 9.3, la Società, con le modalità previste al paragrafo 9.5, effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Interessato e autorizza la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze dell'Operazione possano essere considerate eccezionali. Per "circostanze eccezionali" si intendono le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Interessato ed esulano dal suo controllo. La valutazione circa l'eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione, è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, se e in quale misura il Soggetto Interessato:

- (i) al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- (ii) debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del blocking period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e il Soggetto Interessato medesimo non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

9.4 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2 (b), il Soggetto Interessato richiede alla Società l'autorizzazione al compimento dell'Operazione in tempo utile – e, in ogni caso nei termini e con le modalità indicati nell'Allegato 05 alla presente Procedura ove previsti nelle fattispecie contemplate in detto Allegato – mediante apposita richiesta scritta da trasmettere all'attenzione dell'Amministratore Delegato, con copia al Chief Financial Officer, contenente oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi al verificarsi delle condizioni previste dal predetto Allegato 05 con riferimento a ciascuna delle fattispecie ivi contemplate. Ricevuta la comunicazione, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Interessato.

9.5 Le valutazioni di cui ai precedenti articoli 9.3 e 9.4 sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Delegato che, a tal fine, si avvale del supporto del Chief Financial Officer. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'esito delle valutazioni svolte, in occasione della prima riunione utile. Resta in ogni caso inteso che:

- (i) l'Amministratore Delegato, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione della Società; e
- (ii) ogni valutazione relativa e/o attinente ad Operazioni da compiersi dal Soggetto Rilevante che sia anche Amministratore Delegato della Società o da Persone strettamente legate al medesimo, rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.

9.6 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a dare un riscontro al Soggetto Interessato in merito agli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dei precedenti articoli 9.3 e 9.4 entro 7 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta del Soggetto Interessato, ove la stessa sia completa dell'informativa e della documentazione richiesta dalla presente Procedura e comunque idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà dell'Amministratore Delegato o del Consiglio, a seconda del caso, di richiedere al Soggetto Interessato, entro il predetto termine di 7 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima; in tal caso, la Società, tramite il Soggetto Preposto, fornirà adeguato riscontro al Soggetto Interessato entro 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della documentazione integrativa.

9.7 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, è consentito al Soggetto Interessato di negoziare o di effettuare Operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso del blocking period in caso di Operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dal Soggetto Interessato, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono Operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

10. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA AI SOGGETTI RILEVANTI

10.1 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a informare i Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione della Procedura e delle eventuali modifiche ad essa apportate, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa pro-tempore applicabile.

10.2 Il Soggetto Preposto, rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina per i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.2(i), o all'atto di assunzione o nomina in qualità di alto dirigente per i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.2(ii), è tenuto a inviare ai medesimi la Lettera di Informativa, mediante la quale verrà fornita informativa ai Soggetti Rilevanti in merito all'adozione della Procedura (ovvero alle sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni come precisato al successivo articolo 12) e agli obblighi giuridici derivanti dalla stessa e dalla MAR. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a rispondere tempestivamente alla predetta comunicazione trasmettendo alla Società la Lettera di Accettazione debitamente compilata e sottoscritta (redatta secondo il modello incluso nella Lettera di Informativa di cui all'Allegato 02 della Procedura). Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto ai sensi del precedente articolo 4.2 (a).

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società è tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti. Tali soggetti sono pertanto tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata sia al *format* di Lettera di Accettazione di cui all'Allegato "02" che alla comunicazione di cui all'Allegato "03"; i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia ed in particolare del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. ("Codice Privacy").

12. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

- 12.1** Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, degli orientamenti delle autorità di vigilanza, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 12.2** Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
- 12.3** Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura ai sensi degli articoli 12.1 e 12.2 che precedono saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con le modalità indicate all'articolo 10.2. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

13. ELENCO ALLEGATI

Allegato		Responsabile aggiornamento
1	Elenco, esemplificativo e non esaustivo, della tipologia di Operazioni oggetto di comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	Funzione Corporate Affairs
2	Modello Lettera di Informativa	Funzione Corporate Affairs
3	Modello di comunicazione alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti	Funzione Corporate Affairs
4	Modello di Notifica per i Soggetti Rilevanti	Funzione Corporate Affairs
5	Operazioni che giustificano l'autorizzazione a negoziare (trade) nei blocking period	Funzione Corporate Affairs